

Verbale Assemblea straordinaria
Associazione Amici della Musica Tarenti Cantores APS



L'anno 2023, il giorno 04 del mese di novembre alle ore 17:00, presso la sede legale dell'Associazione, in presenza si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione. Sono presenti soci: 24 su 34 iscritti.

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Egidio Capozza e alle funzioni di segretario il sig. Pasquale Gapito.

Il Presidente dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale per adeguamento così come le previsioni del DLGS 117/17

2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione del primo all'ODG, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale, così come da integrazioni richieste dagli uffici del RUNTS ai fini della conferma della iscrizione nel RUNTS. Nella fattispecie la integrazione richiesta è relativo all'art 10 dello statuto Sociale che limita i diritti di elettorato attivo ai soli soci maggiorenni, risultando così violata la norma di cui all'art. 24 comma 2 del codice del terzo settore in virtù del quale "ciascun associato ha un voto". Pertanto viene riformulando l'art 10 dello statuto Sociale apportando la modifica sul voto assembleare degli associati minorenni, in:" considerato che il relativo esercizio di voto, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi"

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro ai sensi del Codice del Terzo settore art. 82, comma 3, riconosciuta in quanto la modifica ha scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative.

Il Segretario

Pasquale Gapito

In foglio firma soci presenti

Antonio Poma
Giuseppe Poma
Matteo Manno
[Signature]
[Signature]

Il Presidente

Egidio Capozza
[Signature]
[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto applicato il 09/11/2023 art. 2 del n° 1705
Imposte liquidate per € ESEME per n° 11 anni.

IL FUNZIONARIO
Stefano MALVANI
Firma su delega del Direttore Provinciale

**ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA
CORO "TARENTI CANTORES" APS
TARANTO**



Costituzione -Denominazione -Sede -Durata

Art. 1. È costituita, in adeguamento, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 art.35, l'Associazione di Promozione Sociale Amici della Musica "Tarenti Cantores" APS, con sede legale provvisoria nel comune di Taranto (TA) alla via Salvo D'Acquisto n° 20. L'indirizzo della sede legale è individuato nella delibera istitutiva. Ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione Amici della Musica "Tarenti Cantores" -APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di pari opportunità tra uomini e donne, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- i) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
educazione,
- d) istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- 1 Promuovere la diffusione e la valorizzazione della cultura musicale.
2. Stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà fra tutti i componenti dell'associazione e fra tutti coloro che dall'esterno intendano partecipare alle attività.
3. Promuovere il positivo impegno del tempo libero, curando tutte le iniziative necessarie ad incrementare il livello artistico degli associati, anche organizzando viaggi per assistere a manifestazioni musicali.
4. Promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili.
5. Promuovere la conservazione del repertorio classico e/o popolare, anche tramite il recupero del patrimonio musicale.
6. Svolgere attività artistiche anche per conto di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici, privati e quanti

altri lo dovessero richiedere, mediante:

- l'esecuzione in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del proprio repertorio;
- la promozione di contatti e scambi culturali, nonché di prestazioni concertistiche con altre corali, sia italiane che straniere;
- l'organizzazione di manifestazioni musicali, sia in Italia che all'estero, eseguendo musica corale di ogni epoca e tendenza;
- la promozione del canto corale, collaborando anche con le altre associazioni musicali ed assecondando, qualora lo si ritenga opportuno, le iniziative che dovessero sorgere a livello locale;
- l'adesione alle Associazioni e agli Albi di corali regionali, nazionali ed internazionali;
- registrazione su CD o altro supporto tecnologicamente idoneo, nonché pubblicazioni e stampa di atti e quant'altro interessi la cultura musicale.

7. Organizzare e indire concorsi, rassegne, concerti, stage, seminari di studio, convegni, laboratori ed altre manifestazioni a carattere musicale ad ogni livello;

le suddette attività, elencate a titolo puramente semplificativo, possono riguardare anche altri settori e tematiche della cultura un genere, in quanto riconducibili e concorrenti alla formazione umana dei partecipanti.

In ogni caso l'Associazione non potrà svolgere attività di carattere commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

8. L'associazione opera prevalentemente (quindi non esclusivamente) all'interno della Regione Puglia con attività di carattere culturale, sociale, artistico, didattico, sportivo, turistico e ricreativo per lo studio, l'analisi, la promozione e la diffusione di manifestazioni corali e di musica corale in genere.

9. L'associazione attribuisce gli eventuali proventi di attività accessorie di carattere commerciale, connesse alle attività istituzionali da essa compiute, alla promozione delle sue finalità. Identica attribuzione sortiscono gli eventuali avanzi di esercizio, con l'espresso divieto di ridistribuire le quote associative o eventuali avanzi attivi di esercizio tra gli associati, anche in forma indiretta.

Art. 4. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 5 Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci ordinari/coristi.

Art. 7. Possono diventare soci ordinari/coristi dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi, le finalità e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. Nel caso di domanda effettuata in qualità di socio ordinario/corista il Direttivo tiene conto del parere vincolante del direttore del coro.

Art.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ordinario/corista ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'adesione alla qualità di socio (ordinari/corista, sostenitore), comporta l'accettazione e l'osservanza incondizionata del presente statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e del regolamento interno.

Tutti i soci maggiorenni ordinari/coristi, hanno il diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli Organi Direttivi. La qualifica di socio ordinario/corista, sostenitore, è personale e non trasmissibile.

L'ammontare di detta quota è stabilita all'inizio di ogni anno sociale dall'Assemblea dei soci, su indicazione del consiglio direttivo, secondo le modalità e i tempi stabiliti dallo stesso Consiglio. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote sociali versate.

Tutti i soci, oltre ad avere il diritto-dovere di sostenere e promuovere le attività sociali, sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle Delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

I soci coristi hanno anche il diritto-dovere di frequentare con costanza le attività corali.

I soci coristi non sono autorizzati a partecipare ad attività corale e/o artistica al di fuori di quelle stabilite dall'Associazione. Eventuali casi particolari vanno sottoposti all'attenzione del Consiglio Direttivo che, se ritenuto opportuno, può rilasciare l'autorizzazione

All'Associazione possono aderire sia le persone fisiche maggiorenni di ambo i sessi che le persone giuridiche. In via eccezionale, possono essere ammessi soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età, previo assenso scritto dell'esercente la potestà parentale.

Detto assenso dovrà essere riconfermato, sempre per iscritto, all'inizio di ogni anno sociale e, comunque,

sino al momento in cui il socio minorenni non abbia raggiunto la maggiore età. Nel caso di intervenuto diniego all'assenso, che potrà avvenire in qualunque momento da parte dell'esercente la potestà parentale sotto qualsivoglia forma, il minore è da intendersi escluso di diritto, senza necessità di alcuna delibera.

Tutti i soci maggiorenni/ordinari/corsisti hanno diritto di partecipare alla gestione dell'associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Per i soci minori il diritto di voto è esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore ha diritto di partecipare comunque in assemblea ed ha diritto di parola.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte, in qualunque momento semplicemente provvedendo a darne notizia per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo telefonico o telematico al Consiglio direttivo.

È fatto loro obbligo restituire il materiale loro consegnato per l'espletamento delle attività associative (cartelline, raccoglitori, cravatte, spartiti ecc.). tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) se il socio corista si astenga senza giustificato motivo dalla partecipazione alle prove corali e dai concerti per un periodo tale da rendere pregiudizievole, a giudizio del Direttore del Coro, la propria preparazione ai fini di un'efficace partecipazione all'attività corale o comunque, si assenti dalle attività corali per un periodo superiore a un mese, senza giustificato motivo;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

e) Se il socio perda, a giudizio del Direttore del coro, le qualità tecnico-vocali necessarie;

Nell'ultimo caso il socio corista ha la facoltà di permanere nell'Associazione in qualità di socio.

Il socio dimesso o espulso dall'Associazione perde l'eventuale carica sociale ricoperta e non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati né può vantare pretese sul patrimonio. L'esclusione deve essere comunicata al socio espulso per iscritto o per via telefonica o telematica (mail, sms, ecc.). l'esclusione diviene operante dal momento in cui viene trascritta nel libro dei soci.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Il socio dimesso, radiato o espulso dall'associazione può, successivamente alla data della sua esclusione, avanzare richiesta di riammissione nell'Associazione solo all'Assemblea dei soci.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) vice Presidente
- e) Segretario
- f) Tesoriere
- g) il Direttore Artistico
- h) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- i) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Tutte le cariche associative sono assunte e assolve a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi. Le suddette cariche hanno durata quadriennale e possono essere rinnovate. Gli organi dell'Associazione, nelle more del rinnovo quadriennale, rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti sino a rinnovo avvenuto.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci Ordinari/coristi e sostenitori, dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal Direttore Artistico e dai Revisori dei Conti effettivi e supplenti ove eletti. Hanno diritto di voto i soci ordinari/coristi in regola con il versamento della quota associativa, il diritto di voto dei minorenni, è esercitato per mezzo del genitore. I sostenitori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- L'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria è convocata dal presidente su iniziativa degli organi di seguito indicati e deve avere luogo entro venti giorni dalla data dell'eventuale richiesta:
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.
- su disposizione dello stesso Presidente, quando questo lo ritenga opportuno.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- elegge il Presidente;
- nomina il Direttore Artistico;
- destituisce il Direttore Artistico su proposta del Consiglio Direttivo;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea in video conferenza, è altresì possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail o con sms inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- Delibera sulla variazione delle cariche interne di sua competenza;
- Promuove, favorisce ed attua i rapporti con le altre associazioni e/o con gli Enti pubblici e privati che intrattengono per qualsiasi ragione e motivo rapporti con l'Associazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- ha la facoltà di decidere integrazioni modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di eventuali novità normative vincolanti.

Al fine di permettere una migliore interazione con le realtà presenti sul territorio, il Consiglio Direttivo nomina nel suo interno ed unitamente alle altre cariche sociali, uno o più Addetti alle Pubbliche Relazioni. L'Addetto alle Pubbliche Relazioni risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo e al Direttore Artistico, soggetti questi con cui deve consultarsi prima di ogni decisione, così da armonizzare la gestione del suo operato con la gestione del coro.

Il parere del Consiglio Direttivo e del direttore artistico sono vincolanti.

Sono suoi compiti:

- Tenere i contatti con privati, Enti e Amministrazioni pubbliche;
- Intraprendere ogni altro rapporto con organizzazioni pubbliche e private, che possono recare giovamento al Coro,
- Predisporre, d'intesa con il Consiglio Direttivo, rassegne, concerti o qualsivoglia attività volta a sviluppare l'attività del Coro;
- Assumere, in occasione di ogni esibizione del Coro, i necessari contatti ed i conseguenti accordi con gli Enti organizzatori, al fine di realizzare le migliori condizioni ambientali e logistiche per le esibizioni;
- Concordare le condizioni per l'accettazione dei singoli impegni.

L'Addetto alle pubbliche relazioni può farsi aiutare nell'esercizio delle sue funzioni da altri soci, dell'operato dei quali risponde.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente e Vice Presidente

Art.26. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale; convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni. In caso di particolare urgenza ed eccezionalità e solo laddove risulti impossibile la riunione del Direttivo in tempo utile, il Presidente può adottare in via straordinaria i provvedimenti che ritiene più opportuni, salvo farli ratificare dal Consiglio Direttivo in riunione convocata al più presto e, comunque, entro e non oltre i dieci giorni successivi all'assunzione del provvedimento stesso. In caso di temporanea assenza o impossibilità del Presidente, il Vice-Presidente assume la temporanea e contingente Presidenza del Direttivo nonché le relative funzioni e poteri, compresa la temporanea rappresentanza dell'Associazione. Il Presidente può delegare alcuni dei suoi compiti, purché non rientrino nelle competenze di altro Organo Sociale, e per periodi limitati di tempo, a persone interne all'Associazione. La delega cessa contestualmente alla cessazione della carica di presidente, ma può essere reiterata dal successivo presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Oltre che per dimissioni, la carica di Presidente si perde in caso di mozione di sfiducia presentata da parte di almeno un terzo dei soci a fronte della quale l'assemblea dei soci, con una maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, ha deliberato lo scioglimento anticipato del consiglio Direttivo. In entrambi i casi, tutte le cariche del consiglio direttivo vengono azzerate e sarà necessario procedere ad una nuova elezione. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e decade contestualmente al consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in assenza o impedimento, in ogni sua funzione. Il Vice Presidente, in caso di dimissioni o destituzione del Presidente a seguito di mozione di sfiducia e nonostante lo scioglimento del Consiglio Direttivo, mantiene temporaneamente la carica di Vice Presidente, con i poteri di ordinaria amministrazione, al fine di consentire la normale operatività dell'Associazione e convocare immediatamente l'assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali. In sua assenza o impedimento, i poteri di cui al punto precedente vengono conferiti al consigliere anagraficamente più anziano del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Artistico

Art. 27. Il Direttore Artistico s'identifica nella figura del Direttore di Coro; presiede alle scelte in campo artistico-didattico e rilascia parere vincolante in ordine all'ingresso di nuovi coristi.

Il Direttore Artistico dura in carica Quattro anni e può essere rieletto.

Il direttore Artistico decide lo stile ed il percorso artistico del coro e dell'Associazione condividendone le scelte con il Consiglio Direttivo; stila annualmente la programmazione artistica e didattica dell'Associazione presentandola all'Assemblea dei Soci entro il 30 settembre di ogni anno; cura gli aspetti delle attività e della vita del coro che mirano al suo sviluppo ed al miglioramento del livello qualitativo generale.

E' scelto dai soci coristi tra i membri interni all'Associazione, tenuto conto dei titoli, qualifiche e competenze musicali. Titolo privilegiato, ma non indispensabile, è il diploma/laurea conseguito in un conservatorio di musica. Qualora non sia presente all'interno, l'assemblea dei Soci potrà individuare una figura esterna, dalle stesse caratteristiche.

Il Direttore assume di diritto la qualifica di socio dell'Associazione ed entra di diritto a far parte del Consiglio Direttivo.

Al Direttore competono in via esclusiva:

- la cura delle attività e degli aspetti musicali connessi alla vita dell'Associazione.
- la scelta dei programmi dei concerti;
- la scelta dei brani del repertorio;
- la scelta degli artisti collaboratori.

Il Direttore Artistico decade dalla carica di Direttore Artistico e Direttore del coro per dimissioni volontarie.

Il Direttore artistico può essere destituito dalla carica di Direttore Artistico e Direttore del Coro con

deliberazione dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il Direttore Artistico dimissionario o destituito, perde la qualifica di consigliere del Consiglio Direttivo e mantiene, salvo le ipotesi di recesso o esclusione di cui al precedente art. 7 del presente Statuto, la qualifica di socio corista. Il Direttore Artistico perde la sua carica in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere

Art. 28. Il Consiglio Direttivo nomina all'inizio di anno sociale il Tesoriere.

Tale carica è rinnovabile

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 29. Coadiuvando il Presidente nelle sue funzioni, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Esercita la funzione di Segretario verbalizzante, redige e tiene aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

nei casi di impedimento o di assenza, viene sostituito da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente. Provvede alla conservazione delle scritture sociali e dell'archivio.

Viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Segretario dura in carica quattro anni e l'incarico decade all'atto delle sue dimissioni, della decadenza o dello scioglimento anticipato del consiglio Direttivo o in caso variazione di carica sociale deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Segretario dimissionario o destituito perde la qualifica di consigliere del Consiglio Direttivo

L'Organo di controllo

Art. 30. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,

qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 31. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;

- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.



Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori,

ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 D Lgs.117/2017 e succ. modifiche.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e succ.mod.

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative. Ferma restando la facoltà dell'Organo di Amministrazione di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, all'Organo Amministrativo è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche Statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Gli acronimi APS, ETS integrano la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà: Associazione Amici della Musica Coro "Tarenti Cantores" APS.